

cetto; che mi duole non sia giunto al ministro degli esteri quale io lo aveva intuito.

In verità sono ben lontano dal chiedere per lo straniero un trattamento diverso da quello che facciamo all'italiano le leggi d'Italia. Allo straniero (alla pari di ogni altro lo so) noi non dobbiamo che i riguardi della ospitalità.

Ciò che io velli raccomandare al Governo non era lo straniero come straniero, era lo studio di formule, che nei patti internazionali veramente consacrino una perfetta eguaglianza tra i popoli varii, dinanzi a un'idea a tutti comune di diritti medesimi. Voi non potete, o signori, dissimularvi la difformità di condizioni che le legislazioni speciali fanno nei singoli Stati d'Europa ai rispettivi industriali.

Variano le formalità qua e là imposte; variano i metodi di loro adempimento. Questo accadrà, sempre nel succedersi dei vari trattati. Se la formula non ne sia identica, vincolati come siamo al patto del trattamento della nazione più favorita, non si avrà mai una parificazione costante di diritti. Se non si escogita una formula eguale sempre e per tutti, male potrà dirsi che si sia consacrata, in confronto dei popoli diversi, una reciprocità vera di personalità e di azioni efficacemente esperibili.

E qui non ho d'uopo d'insistere. Sta innanzi a me, nella mia mente, l'augurio, tanto per gli industriali italiani, quanto per gli industriali stranieri, che si diffonda, efficacemente si affermi, quella feconda idea di una lega internazionale per la protezione della proprietà industriale, a cui l'Italia ha già largamente cooperato. Solo da questa legge a tutti comune, potrà sorgere un regime costante di vera reciprocità.

Spiegato il mio concetto, non mi resta che confidare che il Governo, mostrandosi sollecito osservatore dei bisogni del nostro paese, continui in quello studio, che un giorno ne condurrà a ritrovare la vera formula che tutti questi interessi diversi, con identità di condizioni armonizzi, e vivifichi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Boselli, relatore. Ripeterò, prima di tutto, lo schiarimento che ho già dato privatamente all'onorevole Nervo, e che è opportuno sia saputo dalla Camera, benchè si tratti solo di un piccolo errore di stampa. Il trattato che si è stampato in seguito alla relazione ministeriale è completo; e quindi contiene anche quell'articolo il quale stabilisce che il trattato stesso avrà vigore fino al 30 giugno 1887.

Non so come la nostra stamperia, in una gran

parte degli esemplari della relazione della Commissione, abbia stampato il trattato senza l'articolo che contiene il termine della sua cessazione.

Quindi è che taluni dei colleghi hanno dinanzi un testo di trattato nel quale manca l'articolo 22, che è l'articolo appunto che contiene la prescrizione del termine. Questo è l'errore al quale alludeva poc'anzi l'onorevole presidente, e che io ho detto subito essere stato corretto, perchè gli esemplari ora venutimi a mano contengono l'articolo medesimo.

Dunque è ben chiaro e stabilito che questo trattato ha durata fino al 30 giugno 1887.

Dicendo questa data io ho risposto all'obiezione principale fatta oggi dal nostro collega Nervo. Non v'ha dubbio che è grandissimo il collegamento tra la tariffa doganale e la ferroviaria, e non occorre più parlarne a questa Camera dopo le splendide parole che a questo riguardo disse l'onorevole amico mio Luzzatti. Il desiderio di collegare le tariffe doganali colle tariffe ferroviarie avrà il suo completo adempimento quando all'osservatorio doganale andrà a fianco un osservatorio di tariffe ferroviarie.

Ma all'onorevole Nervo è nato il timore che con questo nuovo trattato il paese nostro accetti nuovi vincoli che ritardino la sistemazione alla quale ho fatto allusione. Ciò non avverrà per due motivi.

Non avverrà perchè mentre questo trattato sarà in vigore, lo saranno eziandio i trattati che abbiamo cogli altri paesi. Quindi la libertà nostra è già vincolata, e questo trattato non la vincola per un giorno di più.

Non è poi vero nè giusto il timore sorto nell'animo dell'onorevole Nervo, perchè con questo trattato non si concede, e questo è il merito suo, alcuna nuova attenuazione di dazi. Questo trattato vincola, per concessione alla Spagna, talune voci nel senso che per le voci vincolate il nostro paese non può, finchè dura il trattato del quale parliamo, accrescere i dazi recati nella tariffa generale.

Noi concediamo due cose alla Spagna: concediamo il trattamento generale della nazione più favorita, e di più concediamo di vincolare nel trattato talune voci, promettendo che fino al 30 giugno 1877 non ne varieremo i dazi; ma si tratta di dazi che già abbiamo scritti nella nostra tariffa generale o che già abbiamo accordati convenzionalmente ad altri Stati. E ciò si è fatto per seguire il sistema spagnolo, secondo il quale anche quando è concessa la clausola della nazione più favorita, la Spagna conserva sempre la facoltà di